

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE
INFORMATIVA SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

in conformità all'art. 133, comma 2, lett. a), del regolamento adottato con delibera Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 e successive modifiche (il "Regolamento Intermediari")

Il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di fornire ai clienti o ai potenziali clienti, prima dell'effettuazione dell'operazione, in forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e i tipi di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI
SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Nome e Cognome

(di seguito "Consulente Finanziario") iscritto nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (c.d. RUI) di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005

in data

con il numero

recapito telefonico

indirizzo di posta elettronica

L'intermediario principale per il quale è svolta l'attività di intermediazione è **Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.** (di seguito "Allianz Bank") con sede legale Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano, iscritto nella sezione D del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (c.d. RUI) di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 con il numero D000073869

recapito telefonico: 02 7216 8000

indirizzo Internet: www.allianzbank.it

indirizzo di posta elettronica: allianzbank@pec.allianzbank.it

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal Consulente Finanziario e da Allianz Bank è CONSOB.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

Allianz Bank mette a disposizione del pubblico nei suoi locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e pubblica sul suo sito internet l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie.

Prima del compimento di ciascuna operazione, Allianz Bank consegnerà o trasmetterà al contraente un documento contenente le informazioni da rendere ai sensi dell'art. 133, comma 2, del Regolamento Intermediari, che comprende anche l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali Allianz Bank ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

Allianz Bank non detiene partecipazioni, dirette o indirette, superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione.

L'impresa di assicurazione Allianz S.p.A. è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Allianz Bank, intermediario principale per il quale il Consulente Finanziario opera.

Il Consulente Finanziario, che è entrato in contatto con il cliente come indicato nella precedente Sezione I, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto al Consulente Finanziario, ad Allianz Bank o all'impresa di assicurazione preponente.

Per quanto riguarda Allianz Bank, il reclamo va inoltrato per iscritto a:

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – Uffici Reclami

Piazza Tre Torri 3 – 20145 Milano (Italia)

oppure consegnati presso le filiali della Banca

ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: reclami@allianzbank.it

o all'indirizzo di posta elettronica certificata: allianzbank@pec.allianzbank.it

I reclami all'impresa di assicurazione preponente devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi alla **CONSOB** o all'**IVASS**, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE V - OFFERTA FUORI SEDE O MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Nel caso in cui i prodotti di investimento assicurativi vengano offerti fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e/o Allianz Bank hanno l'obbligo di: a) valutare la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione; b) osservare gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente; c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente; d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.